COMUNE DI GRADO

AREA TECNICA
SERVIZIO AMBIENTE

ORDINANZA DIRIGENZIALE

Ordinanza nr. 76 del 08/04/2025

OGGETTO: Ordinanza di balneazione

IL DIRIGENTE

VISTO il Codice della navigazione ed il D.P.R. 15 febbraio 1952, n.328 recante il Regolamento per l'esecuzione del C.d.N. marittima;

VISTA la L.R. n.22 del 13.11.2006, che attribuisce ai Comuni in via generale le funzioni amministrative sul demanio marittimo avente finalità turistico-ricreative, fatte salve le funzioni in via esclusiva alla Regione di cui all'art.5 ed in particolare provvede al rilascio di concessioni e di autorizzazioni nel rispetto del Piano di Utilizzazione con esclusione di quelle di interesse regionale, di cui all'art.5 comma 2 lett.b) della L.R. n.22/2006;

ATTESO che il Comune di Grado ha assunto la gestione diretta delle pratiche relative alle funzioni amministrative delle concessioni turistico demaniali in data 01.01.2007;

VISTO il Decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116 "Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 79/160/CEE";

VISTA la deliberazione consiliare n. 4 del 8.2.2008 avente ad oggetto "Approvazione periodo apertura attività stagionali";

VISTA l'Ordinanza Sindacale n. 26-43/08 del 19.03.2008 prot. n. 9405 avente ad oggetto "Ordinanza stagionalità e periodi obbligatori di apertura";

VISTA la delibera della Giunta Regionale vigente per l'anno in corso: "Individuazione e classificazione della acque destinate alla balneazione";

VISTA l'Ordinanza di Sicurezza Balneare vigente emessa dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Grado e succ. mod. e int.;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs 267/2000 in merito alle funzioni e responsabilità della Dirigenza;

VISTA la L.R. 11 ottobre 2012, n. 20 e succ. mod. ed int.;

VISTO che con decreto sindacale n.14 del 18 luglio 2022 era stato conferito all'ing. Favaretto Gianni l'incarico dirigenziale dell'Area Tecnica per il triennio 18.07.2022-17.07.2025 e che con decreto sindacale n. 15 del 01 agosto 2022 è previsto che in caso di assenza dell'ing. Favaretto, sia sostituito dal dirigente dell'Area Urbanistica-Edilizia e Patrimonio arch. Re Stefano;

CONSIDERATO che tra gli adempimenti connessi al trasferimento delle funzioni in capo al Comune di Grado, si annovera anche la predisposizione delle prescrizioni in materia balneare dapprima impartite con ordinanza balneare della Regione Friuli Venezia Giulia;

VISTO l'art. 21 della L.R. 20/2012;

VISTO il DECRETO-LEGGE 16 maggio 2020, n. 33 convertito con la Legge 14 luglio 2020, n. 74;

VISTE le "Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali" approvate nella seduta del 28 aprile 2021 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome n. 21/51/CR04/COV19;

CONSIDERATI gli esiti delle riunioni tenutesi con l'Ufficio Circondariale Marittimo di Grado, tese ad armonizzare, di concerto, la disciplina delle attività ludico ricreative interessanti il Pubblico Demanio Marittimo;

PRESO ATTO dell'esito degli incontri tenuti con i concessionari in merito allo svolgimento delle attività balneari;

RITENUTO indispensabile provvedere, per quanto di competenza, alla regolamentazione della disciplina di carattere generale per le attività connesse alla balneazione, concertando il contenuto della presente Ordinanza Balneare rispetto all'Ordinanza di Sicurezza Balneare emessa dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Grado;

ORDINA

Articolo 1
DURATA DELLA STAGIONE BALNEARE

1. La stagione balneare è compresa fra il 1 maggio ed il 30 settembre, secondo le modalità stabilite nella presente Ordinanza.
2. Durante la stagione balneare, presso le strutture balneari, deve essere operativo il servizio di salvamento negli orari e con le modalità disciplinate dall'Ordinanza di Sicurezza Balneare vigente emanata dal Capo dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Grado.
3. Ove una struttura balneare intenda operare al di fuori della stagione balneare, il periodo consentito è compreso dal sabato delle Palme al 30 aprile e dal 1 ottobre al 2 novembre, previa comunicazione scritta all'Area Tecnica del Comune di Grado e all'Ufficio Circondariale Marittimo di Grado.
4. Durante la stagione balneare, le strutture balneari sono aperte al pubblico non più tardi delle ore 09.00 e chiuse non prima delle ore19.00.
5. Nei periodi di apertura al di fuori del periodo dal 15 giugno al 15 settembre, le strutture balneari sono aperte al pubblico non più tardi delle ore 09.00 e chiuse non prima delle ore19.00, con possibilità di riduzione dell'orario, per un massimo di 3 ore al giorno.

6. Le riduzioni d'orario di cui al punto 5 vanno comunicate al Comune di Grado e all'Ufficio Circondariale Marittimo.
7. Le eventuali ulteriori aperture degli stabilimenti balneari sono formalmente riconosciute per lo svolgimento di attività sportive, culturali, ludiche, di intrattenimento e per tutto quanto attiene le rispettive licenze commerciali, nel rispetto delle vigenti leggi, Ordinanze nonché del Regolamento comunale emanato in materia.
8. Se non espressamente previsto dal titolo concessorio, sulla spiaggia e negli antistanti specchi acquei è vietato organizzare manifestazioni e/o eventi temporanei (anche con finalità diverse da quelle turistico-ricreative quali fiere, gare, manifestazioni sportive e simili), senza la preventiva autorizzazione demaniale. Tali manifestazioni e/o eventi temporanei che si svolgono e si concludono nel "breve arco temporale di qualche giorno" sono soggetti al rilascio di un'ordinanza ex art. 59, comma 10 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione da parte dell'Autorità competente, secondo quanto indicato nelle circolari 27.7.1999 n. 90 e 15.05.2000 n. 99 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione;
9. Il servizio di salvamento è regolamentato dall'Ordinanza di Sicurezza Balneare vigente emanata dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Grado.

Articolo 2
PRESCRIZIONI SULL'USO DELLE SPIAGGE E DEGLI SPECCHI ACQUEI RISERVATI ALLE ATTIVITA' BALNEARI

1. Sulle spiagge e negli specchi acquei riservati alle attività balneari **E' VIETATO**:

a. Far stazionare natanti ad eccezione di quelli destinati alle operazioni di: assistenza, salvataggio e noleggio. Il noleggio/locazione può essere esercitato solo sulle aree in concessione e secondo quanto previsto nell'ordinanza di sicurezza balneare e nel Regolamento di disciplina della nautica da diporto e degli sport acquatici vigenti del Capo del Circondario Marittimo di Grado.
b. Tirare a secco imbarcazioni da pesca e distendere le reti.
c. Gettare a mare o lasciare nelle cabine o sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere.
d. Accendere fuochi o falò, salvo in occasione di particolari manifestazioni e previa autorizzazione in deroga alla presente Ordinanza da richiedere al Comune di Grado almeno 15 giorni prima dell'evento.
e. Introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili senza la prescritta autorizzazione.
f. Pescare con qualsiasi tipo di attrezzo nelle ore e nelle zone destinate alla balneazione, salve le deroghe disposte dall'Autorità marittima con propria ordinanza.
g. Sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acquei con qualsiasi tipo di aeromobile o di apparecchio privato (ivi compresa la pratica del volo a vela, del deltaplano o del paracadute trainato), e per qualsiasi scopo, a quota inferiore a 300 metri (1000 piedi), ad eccezione dei mezzi di soccorso e di polizia.

Articolo 3
DISCIPLINA PER LE STRUTTURE BALNEARI – OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI

1. I concessionari di strutture balneari devono:
    a. consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione;
    b. attivare un efficiente Servizio di Primo Soccorso e salvataggio secondo quanto previsto dall'Ordinanza di Sicurezza Balneare vigente emanata dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Grado.

c. in caso di forte vento, provvedere a far chiudere tempestivamente gli ombrelloni, al fine di evitare situazioni di pericolo;
d. curare che i materiali di risulta e che i rifiuti vengano sempre raccolti, in forma differenziata, in appositi contenitori chiusi ed asportati quotidianamente.
e. tenere perfettamente pulita l'area in concessione, rimuovendo entro le ore 9 di ogni giorno, il materiale spiaggiato depositato dalle maree e provvedere ad estirpare la vegetazione erbacea spontanea.
f. essere responsabili del decoro dell'area affidatagli in concessione, provvedendo, all'occorrenza, ad eseguire la manutenzione ordinaria di tutti i beni in essa presenti.
g. assicurare, in ogni stabilimento, la dotazione di idonei sistemi antincendio, nel rispetto delle vigenti normative in materia.
h. segnalare, con cartelli monitori e comunque in modo idoneo, ogni eventuale zona pericolosa alla balneazione per la presenza di buche, fossi, scogli, scogliere artificiali, vortici, fondali insufficienti, ordigni, ed in genere ogni pericolo per la balneazione.
i. altresì indicare, con cartelli monitori e comunque in modo idoneo, pericoli noti e rischi a carattere permanente.
j. prima dell'apertura al pubblico e fermo restando quanto previsto in ordine alla predisposizione e mantenimento di idoneo servizio di salvataggio - dovranno:
    i. aver reso la struttura esteticamente ed igienicamente soddisfacente;
    ii. aver curato che tutti gli impianti, le attrezzature ed i Servizi affinché siano nella massima efficienza;
    iii. esporre in luogo ben visibile agli utenti – possibilmente in prossimità degli ingressi – copia dell'Ordinanza Balneare e dall'Ordinanza di Sicurezza Balneare emessa dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Grado, nonché le tariffe applicate per i servizi resi, conformi a quelle comunicate alla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario, ai sensi dell'art. 104 della Legge Regionale n. 2/2002;
    iv. mantenere, durante l'apertura stagionale, gli impianti ed i servizi in continua efficienza;
    v. garantire l'accesso al mare alle persone con ridotta o impedita capacità motoria.

2. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile dovrà essere tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti.
3. Nel periodo compreso tra le ore 01.00 e le ore 06.00, è vietato l'utilizzo delle attrezzature (sdraio, lettini, ombrelloni, etc.) presenti in spiaggia.
4. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande ubicate in zona di spiaggia rientranti nel perimetro della concessione demaniale dovranno rispettare gli orari di apertura e chiusura previsti dalla normativa sui pubblici esercizi. Le manifestazioni, le attività di intrattenimento e/o danzanti, con apertura dei chioschi bar e diffusione di musica al di fuori dell'orario di apertura degli stabilimenti balneari, dovranno essere autorizzate dal Comune di Grado, previa indicazione, da parte del concessionario, delle date in cui avranno luogo, degli orari e delle attrezzature che si intenderanno utilizzare. Sarà cura del Comune di Grado darne comunicazione all'Ufficio Circondariale Marittimo di Grado.
5. Le attività di intrattenimento esercitate presso i pubblici esercizi a supporto dell'attività principale dovranno seguire la disciplina stabilita dall'apposito regolamento comunale di polizia urbana.
6. Il concessionario è tenuto ad osservare e far osservare, oltre alle prescrizioni della presente ordinanza e da quella emessa dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Grado, anche le prescrizioni inserite negli atti di concessione.
7. In particolare, in aggiunta a quanto previsto nei punti precedenti e prima dell'apertura al pubblico, i concessionari dovranno ottemperare agli ulteriori seguenti obblighi:
    a. ottenere la licenza comunale d'esercizio;

b. aver provveduto al riassetto ed alla pulizia della spiaggia, curando lo smaltimento dei rifiuti;
c. essere in regola con ogni altra disposizione di sicurezza vigente in materia;
d. collegare i servizi igienici alla rete fognaria;
e. vietare l'uso di sapone e shampoo qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di scarico;
f. dotare i servizi igienici per disabili di cui alla legge 104/92 di apposita segnaletica riportante il previsto simbolo internazionale ben visibile al fine di consentirne la loro immediata identificazione;
g. vietare l'occupazione delle cabine per il pernottamento o per altre attività che non siano attinenti alla balneazione, con l'esclusione di eventuali locali di servizio. I concessionari devono controllare le installazioni, prima della chiusura serale, per accertare l'assenza di persone nelle cabine;
h. consentire l'installazione di roulottes, campers e tende soltanto nei recinti per la gestione dei campeggi.

Articolo 4
PRESCRIZIONI SULL'ACCESSO DEGLI ANIMALI SULL'ARENILE

1. Ove uno stabilimento balneare intenda allestire una spiaggia il cui accesso sia consentito ai cani accompagnati dai proprietari /detentori, dovrà preventivamente ottenere l'autorizzazione demaniale da parte del Comune di Grado e solo, successivamente, esercitare nel rispetto delle limitazioni e prescrizioni di seguito indicate:
    a. l'utilizzo dell'area sopra specificata, debitamente segnalata con appositi cartelli, è consentito dall'alba al tramonto durante l'intero periodo della stagione balneare, con accesso esclusivamente pedonale;
    b. i cani possono fare il bagno in mare nello specchio acqueo antistante la zona sopraindicata;
    c. potranno accedere alla spiaggia esclusivamente i cani che siano regolarmente iscritti all'anagrafe canina e/o che possano dimostrare, anche nel caso di animali provenienti dall'estero, di essere in regola con le vaccinazioni;
    d. i proprietari/detentori dei cani sono responsabili del benessere, del controllo e della conduzione degli animali e rispondono, sia civilmente che penalmente, di eventuali danni o lesioni a persone, animali e cose provocate dall'animale stesso;
    e. i cani dovranno essere mantenuti, sia sulla spiaggia che nello specchio d'acqua antistante, al guinzaglio, non dovranno arrecare disturbo al vicinato, né manifestare aggressività verso gli altri soggetti presenti;
    f. è vietato l'ingresso ai cani con sindrome aggressiva e femmine in periodo estrale;
    g. gli animali non dovranno essere mai lasciati incustoditi e liberi di vagare; il proprietario e/o l'accompagnatore sarà ritenuto responsabile del comportamento dell'animale;
    h. i cani devono essere esenti da infestazioni di pulci, zecche o altri parassiti;
    i. i proprietari/detentori dei cani devono rimuovere immediatamente qualunque deiezione prodotta dagli animali, e a tal fine devono essere muniti di palette/raccoglitori idonei, da riporre negli appositi contenitori installati nell'area;
    j. le infrazioni saranno punite, se il fatto non costituisce reato, applicando – a seconda dei casi e in conformità alle disposizioni della Legge 689/81 – le sanzioni pecuniarie amministrative di cui all'art.1164 del Codice della Navigazione, commi 1 e 2, e successive modifiche ed integrazioni.

2. L’accesso dei cani è consentito negli stabilimenti appositamente autorizzati e nei 2/3 delle spiagge libere gratuite che, per il Comune di Grado, sono individuate nella planimetria allegata (Allegato 1).
3. Nelle more della conclusione delle procedure di rilascio delle nuove concessioni demaniali, sull’arenile di Città Giardino, individuato dalla UMI D5 (Allegato 2), è consentito l’accesso ai cani dalle ore 19 alle ore 09:00. Non è consentito l’accesso sugli arenili limitrofi.
4. I cani dovranno essere accompagnati dal detentore con l’obbligo di utilizzo del guinzaglio e, nei casi previsti dalla normativa vigente, anche della museruola.
5. I detentori dei cani devono disporre di strumenti idonei alla immediata rimozione delle deiezioni e sono tenuti alla rimozione delle stesse.

Art. 5
DISCIPLINA GENERALE PER L’USO DELLE SPIAGGE

1. Sulle spiagge e negli specchi acquei antistanti è vietato:
   a. occupare con ombrelloni, sedie, sedie a sdraio, sgabelli, teli, ecc., nonché mezzi nautici, la fascia di 5 metri dalla battigia (l.m.m.), destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza, con esclusione dei mezzi di soccorso;
   b. campeggiare, impiantare tende, baracche, roulottes, o pernottare nelle cabine e all’addiaccio. Sulle spiagge libere al pubblico uso, gli utenti balneari potranno impiegare soltanto ombrelloni, sedie a sdraio ed altro materiale simile portatile che non potrà essere ivi lasciato oltre il tramonto, non più tardi delle ore 19.00;
   c. transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia delle spiagge ed al soccorso. I mezzi destinati alla pulizia della spiaggia dovranno essere idonei alla tipologia di servizio. Dopo le ore 9 è vietata la circolazione dei mezzi per rimuovere il materiale spiaggiato dagli arenili.
   d. praticare qualsiasi gioco nelle sole zone occupate da ombrelloni, lettini o sdraio (per esempio il gioco del calcio, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce, ecc.) se da ciò potrebbe derivarne danno o molestia alle persone, turbativa alla pubblica quiete nonché nocumento all’igiene dei luoghi. Detti giochi potranno essere praticati nelle zone appositamente attrezzate dai concessionari;
   e. l’accesso dei cani e degli altri animali di affezione, nella battigia antistante gli stabilimenti balneari a pagamento, e, pertanto, il condurre, far permanere o bagnare animali di qualsiasi specie, ivi compresi quelli utilizzati da fotografi o cineoperatori. Sono esclusi dal divieto i cani guida per i non vedenti ed i cani abilitati al soccorso ordinati al servizio di salvataggio, che dovranno, comunque, essere sempre accompagnati dal conduttore munito di documento di abilitazione, salvo che nelle aree attrezzate per animali regolarmente autorizzate;
   f. tenere ad alto volume apparecchi di diffusione sonora, nonché fare uso dei citati apparecchi nelle ore dalle 13.00 alle 16.00;
   g. provocare qualunque altro tipo di rumori molesti;
   h. esercitare attività (ad esempio commercio in forma fissa, pubblicità, attività promozionali, etc.) o spettacoli pirotecnici, senza autorizzazione di questa Amministrazione;
   i. effettuare la pubblicità, sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante la distribuzione di depliants, manifesti ed oggetti promozionali e lancio degli stessi anche a mezzo di aerei.

Art. 6
DISPOSIZIONI FINALI E SANZIONATORIE

1. La presente Ordinanza dovrà essere esposta a cura dei concessionari o dei gestori in un luogo visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione estiva.
2. E' fatto obbligo a chiunque di osservarla, ai sensi degli articoli 1164 e 1174 del Codice della Navigazione.
3. Gli Organi di Controllo sono incaricati di far osservare la presente Ordinanza, la quale sostituisce ed abroga l'Ordinanza di Balneazione prot. n. 77 emanata da questa Amministrazione Comunale in data 13 aprile 2022.
4. I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito e salvo, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti da tale comportamento, saranno perseguiti ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174 del Codice della Navigazione ovvero dall'art. 650 del Codice Penale.
5. Per le fattispecie disciplinate dalle norme regionali relative a quanto previsto dalla presente ordinanza, nonché per quanto previsto dall'art. 17 della Legge 24 novembre 1981, n° 689, gli scritti difensivi, derivanti da sanzioni elevate per inosservanza della presente Ordinanza, dovranno essere presentati al Comune di Grado.

Il presente atto viene acquisito in originale agli atti del Comune di Grado, pubblicato all'Albo del Comune di Grado e sul sito internet www.comunegrado.it.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli-Venezia Giulia o al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 e 120 giorni successivi alla data di conoscenza del medesimo.

IL DIRIGENTE
arch. Stefano Re
firmato digitalmente ai sensi D.Lgs. 82/2005

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: STEFANO RE
CODICE FISCALE: REXSFN62T04L551U
DATA FIRMA: 08/04/2025 12:11:16
IMPRONTA: 9E25ED4D84064E99900F30FFC152C01FE418214F33FA815545292FFA5552F790
E418214F33FA815545292FFA5552F7909610FCE3003DCD115726ACB5E8FD9A35
9610FCE3003DCD115726ACB5E8FD9A35736AFBA84894ADCBB7742806313AF97D
736AFBA84894ADCBB7742806313AF97D2C0FCD3212A3FD1AD67AA173891CAAB2